

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

## XXI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 14 OTTOBRE 1949

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GULLO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	157
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie (105) . . .	157
PRESIDENTE . . . . .	157
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . .	158, 159, 160, 161, 162
CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i> . . .	158, 159, 160, 161, 162
ARTALE, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . .	158, 159, 160, 161, 162
AMATUCCI . . . . .	159, 161
LECCISO . . . . .	160
FODERARO . . . . .	160, 161
BIANCO . . . . .	161, 162

## La seduta comincia alle 9.10

Sono presenti:

Adonnino, Amadei, Amatucci, Artale, Belloni, Bianco, Bruno, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Camposarcuno, Coccia, Liguori, Marzi, Ricci Giuseppe, Riccio, Rocchetti, Vigo.

AMADEI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Guerrieri Emanuele e Perro-ne Capano.

## Seguito della discussione del disegno di legge:

## Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie. (105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie.

Come la Commissione ricorda, nel corso della precedente seduta, siamo giunti ad una decisione sulla materia del Capo VII. Dobbiamo ora esaminare gli articoli lasciati in sospenso del Capo VI, concernente gli sfratti.

Iniziamo con l'articolo 29:

## ART. 29.

« Fino alla data fissata per le esecuzioni dello sfratto e durante il periodo di proroga del medesimo, il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione fosse ancora in vigore.

« Gli occupanti per titolo diverso dalla locazione, durante il periodo di proroga dello sfratto, prevista dall'articolo precedente, sono tenuti alle obbligazioni che derivano dal ti-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1949

tolo in virtù del quale detenevano l'immobile e, nel caso dell'articolo 26, all'obbligo di pagamento del corrispettivo ivi contemplato. Nel caso in cui l'occupazione è senza titolo o manca la determinazione di un equo corrispettivo, il pretore, nel concedere la proroga, può stabilire quest'ultimo, che sarà dovuto dall'occupante durante il periodo della proroga medesima, senza che da ciò comunque derivi un rapporto di locazione ».

A questo articolo gli onorevoli Lucifredi, Pertusio e Russo hanno presentato un emendamento tendente a ripristinare l'ultimo comma del testo governativo, soppresso dalla maggioranza e dalla minoranza della Commissione, del seguente tenore:

« Al mancato adempimento di alcuno degli obblighi contemplati nei commi precedenti consegue l'immediata esecuzione dello sfratto, che è disposto dal pretore, su richiesta dello sfrattante, sentito il conduttore e l'occupante, con la massima celerità di procedura, a mezzo di decreto non soggetto a gravame ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero far presente l'opportunità di sospendere l'esame di questo articolo, dato che v'è contenuto un riferimento all'articolo 26, ora soppresso e di cui io vorrei riproporre l'esame alla fine della discussione.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Desidero osservare che non mi pare accettabile il punto di vista dell'onorevole ministro, perché noi abbiamo già approvato la soppressione dell'articolo 26, ed evidentemente il riferimento che ne è fatto nell'articolo 29 non ha più ragione d'essere, data la soppressione di cui sopra. Non è più possibile, del resto, ritornare su una deliberazione già presa.

ARTALE, *Relatore per la maggioranza*. Propongo di sospendere l'esame dell'inciso che si riferisce all'articolo 26.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Non possiamo sospendere l'esame dell'inciso: dobbiamo abolirlo, perché solo se, in ipotesi disattesa, l'articolo 26 dovesse risorgere, allora si potranno riesaminare, in sede di coordinamento, tutti gli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Sembra anche a me evidente che, essendo stato soppresso l'articolo 26, non si possa in questa sede se non sopprimere la dizione che richiama questo articolo.

Pongo, pertanto, in votazione il primo comma e il primo periodo del secondo comma, fino alle parole: « detenevano l'immobile ».

(Sono approvati).

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Al secondo periodo del secondo comma propongo di sostituire alle parole: « può stabilire quest'ultimo », le altre: « può stabilire il corrispettivo medesimo »: si tratta di una modifica puramente formale.

Propongo anche di sopprimere, per ragioni logiche, le parole: « senza che da ciò comunque derivi un rapporto di locazione ».

La proroga v'è, il corrispettivo pure: non capisco perché si debba aggiungere: « senza che da ciò comunque derivi un rapporto di locazione ». Si creerebbe solamente della confusione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non mi oppongo alla proposta suppressiva dell'onorevole Capalozza. Se vogliamo sopprimere quell'inciso, non cambiamo niente. Se il pretore concede una proroga al mantenimento di una certa situazione di fatto, non è detto che egli possa anche stabilire un titolo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte del secondo periodo dell'articolo 29, così emendata:

« Nel caso in cui l'occupazione è senza titolo o manca la determinazione di un equo corrispettivo, il pretore, nel concedere la proroga, può stabilire il corrispettivo medesimo, che sarà dovuto dall'occupante durante il periodo della proroga medesima ».

(È approvata).

Pongo in votazione la dizione della quale l'onorevole Capalozza chiede la soppressione:

« senza che da ciò comunque derivi un rapporto di locazione ».

(Non è approvata).

Passiamo all'emendamento dell'onorevole Lucifredi, Pertusio e Russo di ripristinare l'ultimo comma nel testo governativo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che sia opportuno mantenere il testo governativo, così come è stato proposto dall'onorevole Lucifredi, tanto più che nei precedenti testi legislativi esiste questa disposizione.

ARTALE, *Relatore per la maggioranza*. Noi siamo perfettamente d'accordo per il mantenimento del secondo comma, secondo l'emendamento Lucifredi.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Noi confermiamo la nostra proposta di soppressione, che del resto fu condivisa dalla stessa maggioranza. Non mi meraviglia che l'onore-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1949

vole Artale sia contrario, perché egli ha sempre dichiarato la sua avversione alla proposta soppressiva; ma la sua opinione deve essere considerata come strettamente personale.

Io ricordo che a questo proposito si svolse una discussione abbastanza approfondita: ho riguardato i verbali di quella riunione di Commissione, ed ho constatato come molti colleghi della maggioranza democristiana siano stati d'accordo con noi. E sono stati d'accordo con noi, perché qui si tratterebbe addirittura di porre in una condizione disgraziatissima coloro che mancano agli obblighi contemplati nei commi precedenti, ponendoli cioè nella condizione di non avere alcuna garanzia, neanche quelle garanzie che sono previste dall'articolo 27 del disegno di legge (parlo del testo della maggioranza), là dove si concede un mese per la fissazione dell'esecuzione.

Ora, volete concedere meno di trenta giorni a chi si trova nella condizione di essere inadempiente?

Ma vi pare possibile, vi pare effettuabile, per il buon nome della giustizia, che dall'oggi al domani il pretore possa ordinare di mettere fuori un infelice inadempiente? Concediamo i trenta giorni!

Per questo motivo, che non è soltanto di ordine giuridico, ma soprattutto di ordine umano e morale, io insisto vivamente e prego i colleghi di voler mantenere la proposta originaria della Commissione, cioè la soppressione del comma.

ARTALE, *Relatore per la maggioranza*. Si potrebbe togliere la parola: « immediata » per andare incontro alle esigenze esposte dall'onorevole Capalozza.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Possiamo accettare solo in linea subordinata.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. È necessario che la Commissione si renda conto che siamo in una ipotesi specialissima, ossia siamo già in tema di sfratto e di sfratto prorogato per alcune persone che non hanno titolo. Possiamo attenuare la disposizione, ma è necessario che qualche cosa vi sia al riguardo.

Comunque, il Governo accetta la proposta di sopprimere la parola « immediata ».

AMATUCCI. Se si togliesse la parola « immediata », si lascerebbe sempre alla discrezionalità del magistrato di concedere più di quanto la Commissione ha voluto concedere. Accogliendo una parte dell'osservazione Capalozza e quelle del relatore e del ministro, adottiamo una soluzione media: diamo dieci giorni.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 29, così emendato:

« Al mancato adempimento di alcuno degli obblighi contemplati nei commi precedenti consegue l'esecuzione dello sfratto, che è disposto dal pretore, su richiesta dello sfrattante, sentito il conduttore e l'occupante ».

(Non è approvato).

L'articolo 29 risulta pertanto approvato nel testo seguente:

« Fino alla data fissata per la esecuzione dello sfratto e durante il periodo di proroga del medesimo, il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione fosse ancora in vigore.

« Gli occupanti per titolo diverso dalla locazione, durante il periodo di proroga dello sfratto, prevista dall'articolo precedente, sono tenuti alle obbligazioni che derivano dal titolo in virtù del quale detenevano l'immobile.

« Nel caso in cui l'occupazione è senza titolo o manca la determinazione di un equo corrispettivo, il pretore, nel concedere la proroga, può stabilire il corrispettivo medesimo, che sarà dovuto dall'occupante durante il periodo della proroga medesima ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. In merito alla votazione testé svoltasi, faccio rilevare che io non ho votato. Vorrei che si chiarisse che il ministro, quando la Commissione è riunita in sede legislativa, ha diritto di voto come ogni altro membro della Commissione, salvo il caso di un ministro che non sia deputato.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, mi permetto di essere di avviso contrario al suo. È tanto vero che il ministro in Commissione, anche in sede legislativa, non ha diritto di voto, che quando il deputato componente di una Commissione è designato per un incarico di Governo, viene sostituito da un collega di gruppo per tutto il periodo di permanenza nel Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi riservo di interrogare su questo punto la Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 29-bis, proposto dalla minoranza della Commissione:

## ART. 29-bis.

« L'azione del locatore nei confronti del conduttore moroso è inconcepibile, se non è preceduta dalla intimazione a pagare nel termine di otto giorni, comunicata a mezzo di

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1949

cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o di atto stragiudiziale di ufficiale giudiziario ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Rinunzio allo svolgimento di questo nostro articolo aggiuntivo e mi affido alla comprensione dei colleghi, affinché vogliano accedere al nostro punto di vista.

ARTALE, *Relatore per la maggioranza*. Siamo contrari all'accettazione di questo articolo aggiuntivo, perché il conduttore dispone già di sufficienti garanzie.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario perché, avendo il conduttore tutte le garanzie, mi sembra superfluo aggiungere anche questa.

LECCISO. Voterò contro l'articolo aggiuntivo, perché nel successivo articolo 30 viene concesso un termine al conduttore moroso per il pagamento delle pigioni scadute, ecc.; quindi non vi è ragione di stabilire un motivo di improcedibilità.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. L'articolo 30 stabilisce i termini, ma non evita un giudizio e fa pagare all'inquilino le spese della causa. Qui, invece, si tratta di evitare un giudizio, e ciò mi sembra che non vada a svantaggio di nessuno, ma soprattutto a vantaggio dell'amministrazione della giustizia.

FODERARO. Sono anch'io contrario all'articolo aggiuntivo.

Richiamo l'attenzione della Commissione sulla gravità della disposizione. Improcedibilità significa decadenza dal diritto di proporre quella determinata azione. In caso di inadempienza da parte del locatore, egli decadrebbe dalla possibilità di far valere i suoi diritti, e ciò solo perché nel termine di otto giorni non ha fatto questa intimazione al debitore di pagare. Mi pare che sia una disposizione eccessiva.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. La improcedibilità significa che non si può arrivare al procedimento, se prima non si fa l'intimazione di pagamento. È quello che in sostanza succedeva nella legislazione del lavoro, allorché si diceva che il giudizio era improcedibile se non era preceduto dal tentativo di accordo fatto dalle organizzazioni sindacali.

Non mi pare che sia una assurdità giuridica: è un principio già riconosciuto nel nostro diritto. Le conseguenze di questo? L'inquilino sarà posto in condizione di mettersi in regola e la magistratura sarà posta in condizione di fare chissà quante cause di meno. Quale è infatti il vantaggio che si ha da un giudizio di morosità? Nessuno, mentre si ag-

grava il lavoro degli uffici giudiziari, in quanto di regola il giudice consentirà — o almeno dovrebbe consentire — perfino un termine di pagamento nelle sentenze; e, quindi, il giudizio decadrà di solito nelle more procedurali, perché l'inquilino pagherà. Possiamo sostituire, comunque, alla parola « l'azione » l'altra: « la domanda ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29-bis, così emendato.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 30:

« Nella sentenza o nell'ordinanza, che dispone il rilascio per morosità di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere concesso all'inquilino un termine per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali.

« La sentenza e l'ordinanza perde la sua efficacia, qualora l'inquilino paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente ».

La minoranza della Commissione propone di sostituire questo articolo col testo seguente:

« Nella sentenza che dispone il rilascio per morosità di un immobile a qualunque uso adibito, il giudice concede al conduttore un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento dei canoni scaduti, degli interessi e delle spese giudiziali.

« Il provvedimento giudiziale perde la sua efficacia, qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine fissato, ai sensi del comma precedente.

« In ogni caso, il conduttore può arrestare la procedura per il rilascio ed acquistare il diritto al prosieguo della locazione, effettuando, anche in corso di esecuzione dello sfratto, il pagamento della somma dovuta e delle spese successive ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. La differenza fra il testo della maggioranza e il nostro, per quanto riguarda il primo comma, è duplice, come possiamo facilmente constatare.

Secondo noi, la concessione del termine dev'essere, nel caso della morosità, obbligatoria, perché non vediamo il motivo per cui ai giudici sia consentito di risolvere in modo diverso casi identici. Si tratta di mantenere il concetto introdotto con la legge Togliatti del 1945, ma riteniamo che sia opportuno con-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1949

sentire che questa rimessione in termine per il pagamento del canone di affitto sussista sempre.

D'altra parte, quale è il motivo logico che può indurre a negare in certi casi la regolarizzazione contrattuale col pagamento dell'affitto? Non lo si vede proprio, perché il proprietario si trova di fronte ad un inadempiente. Pertanto, penso che il nostro emendamento debba essere accolto.

Inoltre, il testo della maggioranza non stabilisce un termine minimo, in quanto dice: « può essere concesso all'inquilino un termine ». Potrebbe, ora, accadere che il giudice fosse molto più benevolo di quanto non sia stata la Commissione o il testo della minoranza, concedendo un termine ragionevole e largo, ma potrebbe anche verificarsi il caso di un giudice, il quale conceda un termine di 24 ore. Quindi, penso che sia opportuno stabilire un termine non inferiore ai trenta giorni. Disponiamo, magari, venti giorni, ma stabiliamo un termine e cerchiamo di evitare delle ingiustizie che si potrebbero verificare.

ARTALE, *Relatore per la maggioranza*. Siamo contrari al testo della minoranza, perché riteniamo che non siano attendibili le ragioni prospettate, dato che si verrebbe a concedere così di diritto un'altra proroga all'inquilino. D'altra parte, il fatto che il giudice qualche volta conceda la dilazione e qualche altra la neghi, è perfettamente dipendente dai suoi poteri discrezionali. Se, ad esempio, vi è una documentazione tale di inadempienza, per cui la dilazione deve giudicarsi superflua, non vedo perché dovrebbe concedersi.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è dell'avviso di mantenere il testo governativo. L'onorevole Capalozza vorrebbe estendere questo beneficio, previsto per gli immobili destinati ad uso di abitazione, agli immobili destinati a diverso uso, mentre noi vogliamo mantenere il beneficio stesso solo per gli immobili destinati ad uso di abitazione.

Il termine di trenta giorni, poi, può essere eccessivo o troppo esiguo: è meglio lasciare questa facoltà al giudice che, caso per caso, secondo le necessità, giudicherà.

FODERARO. Propongo che al primo comma, anziché « nella sentenza o nell'ordinanza », si dica, « nel provvedimento giudiziario ».

Questo emendamento può valere sia per il testo della minoranza, che per quello della maggioranza.

Circa il termine, effettivamente quello che dice l'onorevole Capalozza è esatto. Noi dia-

mo una larga facoltà al pretore, ma non stabiliamo qual'è il minimo e qual'è il massimo. Ora noi abbiamo tutte le ragioni per potere approssimativamente fissare questo termine. Noi sappiamo che si tratta di un debitore moroso prima della domanda, durante il dibattimento e nella fase successiva al giudizio. Ormai, possiamo usare una certa tolleranza verso questo debitore.

Io proporrei che il termine fosse fissato nella misura non superiore ai sessanta giorni.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Sono disposto anche ad accettare queste proposte dell'onorevole Foderaro.

AMATUCCI. Io chiedo se non sia il caso di modificare completamente la dizione dell'articolo, perché questo fatto di far perdere l'efficacia alla sentenza che ordina il rilascio, per morosità, dell'immobile, a qualsiasi uso adibito, dopo che una parte ha dovuto sostenere per molto tempo un giudizio, non corrisponde né all'economia del giudizio stesso né ad un principio di giustizia.

Se si vuole aiutare l'inquilino moroso, anziché disporre che la sentenza o l'ordinanza di rilascio dell'immobile stabilisca il termine, e che questo termine per di più porti all'annullamento della sentenza, qualora l'inquilino paghi, perché non si concede al magistrato la possibilità di concedere il termine durante il corso del giudizio? Possiamo dire: « Durante il giudizio per il rilascio dell'immobile a qualsiasi uso locato, per morosità il giudice può concedere un termine, ecc. ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Questa disposizione vige dal 1945, ed è stata sempre confermata. Come si fa ad obbligare al pagamento se, in ipotesi, l'inquilino nega di dover pagare? Molto spesso succede che l'inquilino ha pagato a chi non doveva pagare: ha pagato magari alla moglie o al figlio del locatore e in tutti questi casi è evidente che non gli riesce agevole provare di aver pagato e di avere pagato legittimamente. Quante volte non succede questo? È evidente allora che ci vuole la dichiarazione del giudice:

BIANCO. Noi voteremo il testo proposto dalla minoranza, poiché nessuna delle ragioni portate dal relatore e dal ministro ci ha persuaso.

Faccio notare che nella impossibilità di pagare l'affitto si può trovare tanto chi usa locali per abitazione quanto colui che li usa per esercitare un mestiere. Anzi, in quest'ultimo caso la cosa è più grave, poiché si tratta dell'esercizio di un mestiere che deve dare la possibilità di vivere. Non so quindi perché

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1949

non si debba dare anche a questa gente la possibilità di disporre anche di pochi giorni al fine di sanare lo stato di morosità.

Quanto al problema della facoltà o dell'obbligo di concedere il termine, l'onorevole ministro e gli onorevoli colleghi sanno benissimo quale è la situazione specialmente dei piccoli paesi dell'Italia meridionale. I magistrati finirebbero per concedere il termine a chi meno merita e non concederlo a chi più merita.

Vi è della gente che assolutamente non può pagare, e proprio queste persone bisogna tener presenti.

Ricordate che il giudice, per novantanove casi su cento, è anche proprietario. Questa è la realtà.

ARTALE, *Relatore per la maggioranza*. Il magistrato è indipendente.

BIANCO. Andate nei paesi dell'Italia meridionale, e troverete che, ad esempio, il suocero del proprietario fa il giudice conciliatore, quando non è lo stesso conciliatore che riceve i clienti a casa propria, e dice ad essi come si devono difendere!

Perché non fissare un termine minimo, perché non concedere un respiro da accordarsi all'inquilino? Noi abbiamo proposto un termine non inferiore a trenta giorni. Riducetelo ancora, se volete, a venticinque o a venti giorni, ma è necessario che vi sia un breve lasso di tempo che consenta all'inquilino di poter pagare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 30 nel testo della minoranza:

« Nella sentenza che dispone il rilascio per morosità di un immobile a qualunque uso adibito, il giudice concede al conduttore un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento dei canoni scaduti, degli interessi e delle spese giudiziali ».

(*Non è approvato*).

Al primo comma nel testo della maggioranza l'onorevole Foderaro ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: un termine, aggiungere le altre: non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni ».

ARTALE, *Relatore per la maggioranza*. Nonostante il nostro assenso a questo emendamento, devo esprimere una mia perplessità: mi pare che si determini una certa incoerenza,

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, pertanto, il primo comma dell'articolo 30 nel testo della maggioranza, così emendato:

« Nel provvedimento giudiziario che dispone il rilascio per morosità di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere concesso all'inquilino un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 60 per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma, così emendato:

« Il provvedimento perde la sua efficacia, qualora l'inquilino paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente ».

(*È approvato*).

Segue un comma aggiuntivo, proposto dalla minoranza della Commissione:

« In ogni caso, il conduttore può arrestare la procedura per il rilascio ed acquistare il diritto al prosieguo della locazione, effettuando, anche in corso di esecuzione dello sfratto, il pagamento della somma dovuta e delle spese successive ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 31:

« Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione, nei rapporti tra sublocatore e subconduttore ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.**